

ANTHILIA SGR S.p.A.

*«Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare
“ANTHILIA Conservative”
“ANTHILIA Equity”
aperti di diritto italiano rientranti nell’ambito di applicazione
della Direttiva 2009/65/CE».*

Si raccomanda la lettura del Prospetto - costituito dalla Parte I (Caratteristiche del fondo e modalità di partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e dei costi del fondo) messo gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di dettaglio.

Il regolamento unico di gestione dei fondi forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato.

Il Prospetto è volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

Data di deposito in Consob: 9 marzo 2021

Data di validità: 10 marzo 2021

La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

Avvertenza: la partecipazione ai fondi comuni di investimento è disciplinata dal regolamento unico di gestione dei fondi.

Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un'offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato.

PARTE I DEL PROSPETTO
CARATTERISTICHE DEI FONDI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Data di deposito in Consob della Parte I: 9 marzo 2021
Data di validità della Parte I: dal 10 marzo 2021

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE

Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. (per abbreviazione “Anthilia SGR S.p.A.”), di nazionalità italiana, con sede legale e direzione generale in Milano – Corso di Porta Romana n. 68, tel. 02 97386 101, fax 02 97386100, sito web: www.anthilia.it, indirizzo e-mail: info@anthilia.it, è la Società di Gestione del Risparmio (di seguito anche solo “SGR”, la “Società” o “Anthilia”) cui è affidata la gestione del patrimonio dei fondi comuni di investimento aperti di diritto italiano rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE di cui al presente Prospetto (di seguito i “Fondi” o, singolarmente, il “Fondo”) e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti. La SGR è stata costituita in data 5 settembre 2007 e autorizzata con delibera della Banca d’Italia n. 338 del 28 maggio 2008 ed è iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio, Sezione gestori di OICVM al n. 41, Sezione gestori FIA al n. 117 e Sezione gestori di ELTIF n. 10, tenuto dalla Banca d’Italia.

La durata della SGR è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e la chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno. Il capitale sociale, sottoscritto e interamente versato, è di Euro 5.371.440. Il capitale sociale della SGR è detenuto: al 80,25% da Anthilia Holding S.r.l., al 10,6% da PKB Privat Bank SA e al 9,15% da Cassa Lombarda S.p.A. La SGR è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di GL&Partners Srl.

Le attività e i servizi di investimento resi attualmente dalla SGR sono:

- la gestione collettiva del risparmio di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) che si realizza mediante la gestione del patrimonio e dei rischi degli OICR di propria (o altrui istituzione) e la commercializzazione degli OICR istituiti e gestiti;
- commercializzazione di OICR di terzi;
- la gestione di portafogli;
- la consulenza in materia di investimenti.

Funzioni aziendali affidate in *outsourcing*

Le funzioni aziendali affidate a terzi in regime di *outsourcing* sono:

- *Compliance* affidata a TMF Compliance (Italy) S.r.l. nella persona del dott. Nicola D’Auria;
- *Internal audit* affidata a Consilia Regulatory S.r.l. – nella persona del dott. Gianmarco Maffioli;
- *Front office e back office* affidati a Mikono S.r.l.

La SGR ha inoltre affidato in *outsourcing* a Allfunds Bank S.A.U. le attività di gestione dei partecipanti. Ha altresì affidato in *outsourcing* a BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano, il calcolo delle quote dei Fondi e altre attività amministrativo-contabili riferite ai fondi dalla stessa SGR gestiti..

Organo Amministrativo

L'Organo amministrativo della SGR è il Consiglio di Amministrazione, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, così composto:

- Presidente – Giuseppe Spadafora nato a Palermo, il 07/09/1954.

Laurea in Economia e Commercio all'Università di Palermo, studi di specializzazione a Londra e Harvard. Già Direttore Generale per l'Italia, Direttore Generale Corporate Finance Italia a Milano per BNP PARIBAS GROUP. Attualmente è Vicepresidente di Cassa Lombarda S.p.A. e Consigliere di Vittoria Assicurazioni S.p.A.

- Vice Presidente – Andrea Cuturi nato a Roma, il 13/06/1970.

Laurea in Economia all'Università degli Studi di Roma -Tor Vergata. Già Responsabile European Equity Desk di Nextra Investment Management e Senior Vice President Responsabile per la Wealth Management Unit di Credit Suisse e membro del comitato strategico del gruppo per lo sviluppo delle attività in Europa.

- Vice Presidente e Consigliere Delegato – Giovanni Landi, nato a Milano, il 31/03/1962.

Laurea in Economia in Bocconi, già Chief Investment Officer e membro del CdA di Deutsche Bank AM; Responsabile Asset Management della Banca Commerciale Italiana, Amministratore Delegato di GenerComit Gestione poi Comit Asset Management, Intesa Asset Management e, in seguito, di Nextra Investment Management. Dal 2014 è Consigliere di AIFI.

- Consigliere Indipendente - Franco Cesa Bianchi, nato a Erba (CO), il 07/11/1944.

Laurea in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano, dal '69 all'80 opera in Citibank nel settore Foreign Exchange a Milano, New York, Londra, Francoforte e Zurigo. Nell'80 in Paribas, divenendo successivamente AD di Paribas Finanziaria S.p.A.. Nel 1986 AD di Arca Commissionaria, successivamente Arca Banca. Oggi è azionista e Vice Presidente di Livingstone Capital Partner Lugano.

- Consigliere – Paolo Rizzo, nato a Lecco, il 11/11/1963.

Laurea all'Università Bocconi. Già analista e fund manager presso il Gruppo IMI, in seguito European equity fund manager per Fondiaria Assicurazioni. Dal '94 al '99 ricopre la responsabilità di Head of Equity in Deutsche Bank AM. Nel 2001 passa al Gruppo Credit Agricole in qualità di Head of European equity.

- Consigliere – Davide Amedeo Corritore, nato a Milano, il 12/03/1958.

Laurea in Economia e Commercio all'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Dopo esperienze nell'area finanza in Citibank e nel Gruppo Benetton, nel 1988 entra in Banca d'America e d'Italia, Gruppo Deutsche Bank come Responsabile dell'area investimenti e reddito fisso. Nel 1993 diventa Amministratore Delegato di Deutsche Bank Fondi Spa. Nel 2011 diventa Direttore Generale del Comune di Milano, e nel 2014 viene nominato Presidente di MM Spa.

Organo di controllo

L'Organo di controllo della SGR è il Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021, così composto:

Presidente – Annunziata Melaccio, nata a Barletta (BT), il 12/08/1977;

Sindaco Effettivo – Emanuele Panza, nato a Milano, il 02/06/1962;

Sindaco Effettivo – Stefania Raffaella Barsalini, nata a Milano, il 05/07/1972;

Sindaco Supplente – Cesare Morbello, nato a Ginevra (Svizzera), il 23/02/1962;

Sindaco Supplente – Elisabetta Lucchini, nata a Brescia (BS), il 16/11/1982.

Altri Fondi gestiti dalla SGR

Oltre ai Fondi la Società gestisce quattro FIA chiusi riservati denominati rispettivamente “*Anthilia BIT – Bond Impresa Territorio*”, “*Anthilia BIT Parallel Fund*”, “*Anthilia BIT IIP*” e “*Anthilia BIT IV Co-*

Investment Fund” e l’OICVM “*ANTHILIA Small Cap Italia*”. La SGR gestisce in delega OICR di terzi e, in particolare, i comparti della Sicav di diritto lussemburghese “*Planetarium Fund*” denominati “*Anthilia Blue*”, “*Anthilia Red*”, “*Anthilia White*”, “*Anthilia Yellow*” ed “*Anthilia Silver*”.

Per le offerte ad essi relative è stata pubblicata da parte dell’offerente distinta documentazione d’offerta.

Il gestore provvede allo svolgimento della gestione dei Fondi comuni in conformità al mandato gestorio conferito dagli investitori. Per maggiori dettagli in merito ai doveri del gestore ed ai diritti degli investitori si rinvia alle norme contenute nel Regolamento Unico di gestione dei Fondi.

Il gestore assicura la parità di trattamento tra gli investitori e non adotta trattamenti preferenziali nei confronti degli stessi.

2. IL DEPOSITARIO

1) Il Depositario dei Fondi è BNP Paribas Securities Services SCA, società interamente controllata da BNP Paribas S.A. BNP Paribas Securities Services SCA è una banca autorizzata costituita in Francia come Société en Commandite par Actions (società in accomandita per azioni) con il n. 552108011, autorizzata dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) e soggetta alla supervisione dell’Autorité des Marchés Financiers (AMF), capitale sociale 177.453.913 euro, con sede legale in 3 rue d’Antin, 75002 Parigi, che agisce tramite la propria Succursale in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3 (di seguito: il “Depositario”), iscritta al n. 5483 dell’Albo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

2) Le funzioni del Depositario sono definite dall’art. 48 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e si sostanziano nel controllo della regolarità delle operazioni disposte dalla Società di gestione, nella verifica della correttezza del calcolo del valore delle quote dei Fondi, nel monitoraggio dei flussi di cassa dei Fondi e nella custodia degli attivi dei Fondi. L’obiettivo principale dei compiti assegnati al Depositario consiste nel proteggere gli interessi degli investitori dei Fondi.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Depositario può incorrere in situazioni di conflitto di interesse con i Fondi e gli investitori, qualora abbia ulteriori relazioni commerciali con la Società di gestione, circostanza che si può verificare, ad esempio, se il Depositario calcola, con delega da parte della Società di gestione, il valore del patrimonio netto dei Fondi o se sussiste un legame di gruppo tra la Società di gestione e il Depositario.

Al fine di far fronte a situazioni di conflitto di interessi, il Depositario ha introdotto ed applica una politica di gestione dei conflitti di interesse finalizzata a:

- a. identificare e analizzare potenziali situazioni di conflitti di interesse;
- b. registrare, gestire e monitorare le situazioni di conflitti di interessi:
 - i. facendo affidamento sulle misure permanenti in atto per fronteggiare i conflitti di interesse quali il mantenimento di entità giuridiche distinte, la separazione delle funzioni, la separazione delle linee gerarchiche, liste di persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate per i membri dello staff;
 - ii. applicando una gestione caso per caso per (i) adottare le opportune misure di prevenzione, come l’elaborazione di una nuova lista di controllo, l’implementazione di chinese wall, assicurandosi che le operazioni siano effettuate a condizioni di mercato e/o informando il cliente in questione, o (ii) rifiutare di svolgere l’attività che possa dar origine al conflitto di interessi.

3) Al fine di offrire i servizi associati alla custodia degli attivi in un numero elevato di paesi e di consentire ai Fondi di raggiungere i propri obiettivi di investimento, il Depositario può designare dei sub-depositari nei paesi in cui non dispone una presenza diretta sul territorio. La lista di tali entità è comunicata alla Società di gestione e disponibile all’indirizzo internet

<http://securities.bnpparibas.com/solutions/asset-fund-services/depositary-bank-and-trustee-serv.html>.

La procedura di identificazione e supervisione dei sub-depositari segue gli standard più elevati di qualità, nell'interesse dei Fondi e dei relativi investitori e tiene conto dei potenziali conflitti di interesse associati a tale procedura.

4) Il Depositario è responsabile nei confronti della Società di gestione e dei partecipanti ai Fondi di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita degli strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dai Fondi o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. In caso di inadempimento da parte del Depositario dei propri obblighi, i partecipanti ai Fondi possono invocare la responsabilità del Depositario, avvalendosi degli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento, direttamente o indirettamente mediante la Società di gestione, purché ciò non comporti una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento dei partecipanti ai Fondi.

Informazioni aggiornate in merito ai punti da 1) a 4) saranno messe a disposizione degli investitori su richiesta.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

La società incaricata della revisione legale dei conti e della certificazione del bilancio della SGR, nonché dei rendiconti di ciascun Fondo è PricewaterhouseCoopers (PwC) – Via Monte Rosa 91, 20149 Milano.

La società di revisione è indipendente dalla SGR per cui effettua la revisione legale dei conti e non è coinvolta nel processo decisionale di quest'ultima, né per quanto attiene gli aspetti riguardanti la SGR né per quanto attiene la gestione dei Fondi.

I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. In caso di inadempimento da parte della società di revisione dei propri obblighi, i partecipanti ai Fondi hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento italiano.

4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI

Il collocamento delle quote dei Fondi avviene da parte dei Soggetti Collocatori indicati nell'Allegato 1 al presente Prospetto (denominato "Elenco degli intermediari distributori"), oltre che da parte della SGR e mediante tecniche di comunicazione a distanza.

5. I FONDI

Ciascun Fondo è un fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano, di tipo aperto e rientrante nell'ambito applicativo della Direttiva 2009/65/CE.

Il fondo comune d'investimento è un patrimonio raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi e investito in strumenti finanziari, in base ad una politica di investimento predeterminata. Ciascun partecipante detiene un numero di quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti, proporzionale all'importo che ha versato a titolo di sottoscrizione. Il rapporto di partecipazione ai fondi comuni di investimento è disciplinato dal Regolamento di gestione. Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio autonomo e distinto da quello della SGR e dal patrimonio dei singoli partecipanti, nonché da

ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR. Sul patrimonio di ciascun Fondo non sono ammesse azioni dei creditori della SGR né quelle dei creditori del depositario. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. Ciascun Fondo è “mobiliare” poiché il suo patrimonio è investito esclusivamente in strumenti finanziari. È “aperto” in quanto il partecipante può ad ogni data di valorizzazione della quota sottoscrivere quote del Fondo oppure richiedere il rimborso parziale o totale di quelle già sottoscritte secondo le modalità e con la frequenza previste dal Regolamento e dalla documentazione d’offerta di ciascun Fondo.

Caratteristiche dei Fondi

Data di istituzione: 26 maggio 2020

Data di inizio di operatività: 22 giugno 2020

Data di autorizzazione ed estremi del provvedimento di autorizzazione: il Regolamento Unico di gestione dei Fondi, redatto secondo lo schema di regolamento semplificato di cui all’Allegato V.1.1 del Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche e integrazioni recante il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della SGR il 26 maggio 2020 e non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientrante nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.

Deleghe Gestionali

La SGR non ha conferito deleghe gestionali ai sensi dell’art. 33, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni (il “TUF”).

Soggetti preposti alle effettive scelte di investimento

Le scelte di investimento, sia pure nel quadro dell’attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al Consiglio di Amministrazione, sono definite dal gestore, con il supporto consultivo del Comitato Investimenti.

Il gestore dei Fondi è Massimiliano Luca Orioli, nato a Milano, il giorno 09/01/1963. Laureato all’Università Bocconi. Dal 1989 in Banca Commerciale Italiana si occupa di gestione di portafogli. In Comit Asset Management è Chief Strategist. Sino al 2005 ricopre lo stesso ruolo in Nextra Investment Management. In Eurizon Investimenti è Head of Manager Selection e membro dell’Investment Committee.

6. MODIFICHE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO

Eventuali modifiche alla strategia o alla politica di investimento del Fondo sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Anthilia.

La descrizione delle procedure adottate dalla SGR finalizzate alla modifica della propria politica di investimento è indicata nella Parte C, paragrafo VII del Regolamento Unico di gestione.

7. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA APPLICABILE

I Fondi e la SGR sono regolati da un complesso di norme, comunitarie (Regolamenti UE, direttamente applicabili) e nazionali di fonte primaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni) e secondaria (regolamenti ministeriali, delibere CONSOB e regolamenti della Banca d’Italia).

La SGR agisce in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti a ciascun Fondo, assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario. Ciascun Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima Società. Delle obbligazioni contratte per conto di ciascun Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La Società non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei Fondi gestiti.

Il rapporto contrattuale tra i partecipanti e la SGR è disciplinato dal Regolamento Unico di gestione dei Fondi, disciplinato dal diritto italiano.

Le eventuali controversie tra i partecipanti e la SGR saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano. Qualora il partecipante rivesta la qualifica di “consumatore”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 206/2005, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del partecipante.

8. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AI FONDI

La partecipazione ad un fondo comune di investimento mobiliare comporta dei rischi legati alle variazioni del valore delle quote che, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse di un fondo. L’andamento del valore delle quote di un fondo può variare a seconda della tipologia degli strumenti finanziari e dei settori dell’investimento, nonché dei relativi mercati di riferimento.

In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall’investimento del patrimonio in un fondo in strumenti finanziari, occorre considerare i seguenti elementi:

a) *Rischio connesso alla variazione del prezzo*: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o anche la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;

b) *Rischio connesso alla liquidità*: la liquidità degli strumenti finanziari ovvero la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, perché più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

c) *rischio di credito*: rappresenta il rischio che l’emittente di uno strumento finanziario in cui è investito un fondo non corrisponda alla scadenza, in tutto o in parte, il capitale e gli interessi maturati. Il deterioramento del merito creditizio dell’emittente può inoltre comportare oscillazioni del valore dello strumento finanziario con possibili impatti negativi sul fondo;

d) *Rischio connesso alla valuta di denominazione*: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti. I rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento;

e) *Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati*: l’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccolo ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;

f) *Rischio di controparte*: rischio che il fondo subisca perdite se una controparte non onori gli obblighi contrattuali, in particolare per operazioni in strumenti derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati (OTC);

g) *Altri fattori di rischio*: le operazioni sui mercati emergenti espongono l’investitore anche a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

I Fondi potranno investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a “bail-in”. La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il bail-in costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa di investimento introdotte dai decreti legislativi nn.180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (cd. Banking Resolution and Recovery Directive).

In relazione all’integrazione dei rischi di sostenibilità, la SGR, valutata la specificità della politica di investimento dei Fondi, ritiene che attualmente tali rischi non possano avere un impatto significativo sui rendimenti attesi dei Fondi. Tale considerazione afferisce primariamente all’elevato grado di diversificazione dei portafogli dei Fondi.

Relativamente alle modalità di gestione del rischio di liquidità dei Fondi, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali, si rinvia alla Parte C, paragrafo VI del Regolamento Unico di gestione dei Fondi.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale.

9. STRATEGIA PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO, BEST EXECUTION, INCENTIVI E RECLAMI

Le informazioni sulla strategia inerente all’esercizio dei diritti di voto e intervento degli strumenti finanziari, sulla *best execution*, sugli incentivi e sui reclami sono contenute nel documento di informativa pre-contrattuale che è disponibile sul sito internet della SGR www.anthilia.it.

B) INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO

Denominazione dei Fondi: “**Anthilia Conservative**” e “**Anthilia Equity**” fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo aperto rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.

Data di istituzione: 26 maggio 2020.

Codice ISIN portatore:

“*Anthilia Conservative*”

Classe A: IT0005413569

Classe B: IT0005413585

“*Anthilia Equity*”

Classe A: IT0005413601

Classe B: IT0005413627

10. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEI FONDI

a) Tipologia di gestione del Fondo Anthilia Conservative: Market fund

Tipologia di gestione del Fondo Anthilia Equity: Market Fund

b) Valuta di denominazione dei Fondi: Euro.

11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)

Fondo Anthilia Conservative

La SGR non ha adottato un parametro di riferimento (c.d. *benchmark*) rappresentativo della politica d’investimento dei Fondi ma una misura di volatilità del Fondo che è coerente con la misura del rischio espressa che è: volatilità ex ante 5%.

Fondo Anthilia Equity

La SGR non ha adottato un parametro di riferimento (c.d. *benchmark*) rappresentativo della politica d'investimento dei Fondi ma una misura di volatilità del Fondo che è coerente con la misura del rischio espressa che è: volatilità ex ante 25%.

12. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO

Fondo Anthilia Conservative

Il periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento nel Fondo Anthilia Conservative è di 3 anni.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.]

Fondo Anthilia Equity

Il periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento nel Fondo Anthilia Equity è di 5 anni.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.]

13. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI

a) Grado di rischio connesso all'investimento nel Fondo Anthilia Conservative

Il profilo di rischio/rendimento del Fondo è espresso tramite un indicatore sintetico che consente di classificare il Fondo su una scala da 1 a 7 sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità.

L'indicatore sintetico è calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti. La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso al più elevato. La scala indica chiaramente che un rischio più basso comporta un rendimento potenzialmente più basso e un rischio più elevato comporta un rendimento potenzialmente più elevato.

←Rendimento potenziale più contenuto			Rendimento potenziale più elevato →			
←Rischio Basso			Rischio Alto →			
1	2	3	4	5	6	7

Il Fondo, istituito in data 26 maggio 2020, operativo dal 22 giugno 2020, è stato classificato nella categoria 3 in quanto ha una strategia incentrata principalmente su investimenti obbligazionari in qualsiasi area geografica.

a) Grado di rischio connesso all'investimento nel Fondo Anthilia Equity

Il profilo di rischio/rendimento del Fondo è espresso tramite un indicatore sintetico che consente di classificare il Fondo su una scala da 1 a 7 sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità.

L'indicatore sintetico è calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti. La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso al più elevato. La scala indica chiaramente che un rischio più basso comporta un rendimento potenzialmente più basso e un rischio più elevato comporta un rendimento potenzialmente più elevato.

←Rendimento potenziale più contenuto				Rendimento potenziale più elevato →		
←Rischio Basso				Rischio Alto →		
1	2	3	4	5	6	7

Il Fondo, istituito in data 26 maggio 2020, operativo dal 22 giugno 2020, è stato classificato nella categoria 6 in quanto ha una strategia incentrata principalmente su investimenti azionari in qualsiasi area geografica.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell'OICR.

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione dell'OICR potrebbe cambiare nel tempo.

Anche se il Fondo appartenesse alla classe più bassa sarebbe possibile registrare perdite, nessun investimento è considerabile interamente privo di rischio.

13-bis. POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione ed incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici saranno disponibili sul sito web della società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

14. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEI FONDI

14.1 FONDO “ANTHILIA CONSERVATIVE”

A) Categoria del Fondo: Obbligazionario Altre Specializzazioni

B) Altri elementi informativi.

b.1) *Principali tipologie di strumenti finanziari¹ e valuta di denominazione*

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (almeno il 70% verso strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari). Tali strumenti potranno essere anche denominati in valute diverse dall'Euro e anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Investimento principale in OICR (nella misura massima del 100%), compresi gli ETF.

Investimento residuale in OICVM collegati (OICVM istituiti o gestiti dalla SGR), la cui politica d'investimento sia compatibile con quella del Fondo (nella misura massima del 10%).

Investimento residuale in derivati (nella misura massima del 10%).

Investimento contenuto in depositi bancari e strumenti del mercato monetario (nella misura massima del 30%).

Le principali valute di denominazione sono Euro e Dollaro US. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolati e pubblicati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di Reuters. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

¹ In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo; il termine "prevalente" gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" gli investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" gli investimenti compresi tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" gli investimenti inferiori al controvalore al 10% del totale dell'attivo del Fondo. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo, posti i limiti definiti nel relativo Regolamento di gestione.

b.2) *Aree geografiche e mercati di riferimento*

Qualsiasi area geografica e mercato regolamentato/non regolamentato.

b.3) *Categorie di emittenti e/o settori industriali*

Emittenti sovrani, sovranazionali e societari.

b.4) *Specifici fattori di rischio*

Rating: il Fondo investe in maniera contenuta in strumenti finanziari classificati con merito creditizio inferiore a *investment grade*.

Rischio di cambio: il Fondo assume una esposizione significativa al rischio di cambio.

Paesi Emergenti: il Fondo investe in maniera contenuta in Paesi Emergenti

b.5) *Operazioni in strumenti finanziari derivati*

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'Organismo di Vigilanza, con finalità di:

- efficienza del processo di investimento (minori costi di transazione, rapidità di esecuzione), come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari;
- copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo (rischio azionario, di interesse, di cambio, di credito ecc.).

In ogni caso l'esposizione complessiva in strumenti derivati non può superare il valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito dalla normativa regolamentare. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

b.6) *Tecnica di gestione*

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e sulla base delle aspettative della SGR sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, operando, se necessario, aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche, classi di scadenza, categorie di emittenti e settori di investimento.

Ai fini del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, la SGR, con riferimento al Fondo, non si pone quale obiettivo primario l'investimento in attività economiche ecosostenibili in conformità ai criteri dell'Unione Europea.

Allo stato, infatti, nelle more dell'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione del predetto Regolamento UE 2019/2088, la SGR adotta un approccio di tipo graduale circa la trasparenza degli impatti negativi delle decisioni di investimento sulla sostenibilità.

Alla data odierna, la SGR non è in grado di effettuare una valutazione esaustiva degli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità in considerazione di quanto segue:

- quadro normativo e *best practice* soggetti ad ulteriore evoluzione;
- insufficiente visibilità sull'effettiva disponibilità dei dati relativi agli asset in portafoglio necessari per le valutazioni sia in fase di investimento sia per la conseguente reportistica.

C) *Destinazione dei proventi*

Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

14.2 FONDO “ANTHILIA EQUITY”

A) Categoria del Fondo: Azionario Internazionale

B) Altri elementi informativi.

b.1) Principali tipologie di strumenti finanziari² e valuta di denominazione

Investimento principale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio (per almeno il 70% verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società).

Investimento principale in società a larga capitalizzazione.

Investimento principale in OICR (nella misura massima del 100%), compresi gli ETF.

Investimento residuale in OICVM anche collegati (OICVM istituiti o gestiti dalla SGR), la cui politica d'investimento sia compatibile con quella del Fondo (nella misura massima del 10%).

Investimento residuale in derivati (nella misura massima del 10%).

Investimento contenuto in depositi bancari e strumenti del mercato monetario (nella misura massima del 30%).

Le principali valute di denominazione sono Euro, Dollaro US e Yen Giapponese. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolati e pubblicati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di Reuters. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

b.2) Aree geografiche e mercati di riferimento

Qualsiasi area geografica e mercato regolamentato/non regolamentato.

b.3) Categorie di emittenti e/o settori industriali

Il Fondo investe principalmente all'interno dell'universo delle società a larga capitalizzazione.

b.4) Specifici fattori di rischio

Rischio di cambio: il Fondo assume una esposizione in via principale al rischio di cambio.

Paesi Emergenti: il Fondo investe in maniera contenuta in Paesi Emergenti

Bassa capitalizzazione: il Fondo investe in maniera contenuta in società a bassa capitalizzazione

b.5) Operazioni in strumenti finanziari derivati

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'Organismo di Vigilanza, con finalità di:

² In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo; il termine "prevalente" gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" gli investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" gli investimenti compresi tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" gli investimenti inferiori al controvalore al 10% del totale dell'attivo del Fondo. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo, posti i limiti definiti nel relativo Regolamento di gestione.

- efficienza del processo di investimento (minori costi di transazione, rapidità di esecuzione), come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari;
- copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo (rischio azionario, di interesse, di cambio, di credito ecc.).

In ogni caso l'esposizione complessiva in strumenti derivati non può superare il valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito dalla normativa regolamentare. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

b.6) *Tecnica di gestione*

Gli investimenti sono effettuati sulla base delle aspettative della SGR sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, operando, se necessario, aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche e settori di investimento.

Ai fini del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, la SGR, con riferimento al Fondo, non si pone quale obiettivo primario l'investimento in attività economiche ecosostenibili in conformità ai criteri dell'Unione Europea.

Allo stato, infatti, nelle more dell'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione del predetto Regolamento UE 2019/2088, la SGR adotta un approccio di tipo graduale circa la trasparenza degli impatti negativi delle decisioni di investimento sulla sostenibilità.

Alla data odierna, infatti, la SGR è impossibilitata ad effettuare una valutazione adeguata degli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità in considerazione di quanto segue:

- quadro normativo non ancora definito e soggetto ad ulteriore evoluzione;
- insufficiente visibilità sull'effettiva disponibilità dei dati relativi agli asset in portafoglio necessari per le valutazioni sia in fase di investimento sia per la conseguente reportistica.

C) Destinazione dei proventi

Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

15. CLASSI DI QUOTE

Per ciascun Fondo sono previste due Classi di quote, come di seguito denominate, che si differenziano tra loro in base al diverso regime commissionale.

1. **Classe "A"**: si caratterizza per la previsione di commissioni di "sottoscrizione" che si applicano nella misura massima che varia in base al controvalore degli investimenti cumulato (al netto dei rimborsi) del partecipante nel Fondo, come da seguente tabella. La commissione si applica sull'ammontare lordo delle somme investite in relazione alle quote di volta in volta sottoscritte:

CONTROVALORE DEGLI INVESTIMENTI CUMULATO (AL NETTO DEI RIMBORSI)	COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE
Fino a 150.000 Euro	Fino al 4%

Da 150.000 Euro a 500.000 Euro	Fino al 3%
Da 500.000 Euro a 2.000.000 Euro	Fino al 2%
Oltre 2.000.000 Euro	Fino all'1%

2. **Classe “B”:** si caratterizza per la previsione di commissioni di “rimborso” che si applicano solo se il rimborso medesimo avviene prima di una certa data ed in misura decrescente in funzione del tempo trascorso dalla sottoscrizione delle quote medesime. La commissione di rimborso si applica sul controvalore delle quote da rimborsare (al netto degli importi esenti calcolati sull'ammontare sottoscritto) nella misura indicata nella seguente tabella:

TEMPO TRASCORSO DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE	COMMISSIONI DI RIMBORSO	IMPORTI ESENTI (IN PERCENTUALE ALL'AMMONTARE SOTTOSCRITTO)
Fino ad 1 anno	4%	Nessuno
Da 1 a 2 anni	3%	Cumulativamente fino al 10%
Da 2 a 3 anni	2%	Cumulativamente fino al 20%
Da 3 a 4 anni	1%	Cumulativamente fino al 30%
Oltre 4 anni	Nessuna	Nessuno

Il tempo trascorso dalla sottoscrizione delle quote nel Fondo intercorre tra la data di regolamento dei corrispettivi e quella di riferimento per il rimborso delle quote medesime. Nel caso di più sottoscrizioni nel Fondo da parte del richiedente il rimborso, la SGR processa il rimborso medesimo applicando il criterio più favorevole al partecipante (ad esempio rimborsando le quote sottoscritte partendo da quelle sottoscritte in epoca più remota).

Il partecipante può chiedere il rimborso per importi parziali senza applicazione delle commissioni di rimborso sugli importi esenti (sulla base dell'ammontare sottoscritto) nei termini previsti dalla tabella di cui sopra.

A titolo esemplificativo, prendendo in considerazione un partecipante che ha effettuato le seguenti sottoscrizioni di quote di Classe B:

Data	Ammontare sottoscritto (Euro)	Valore unitario delle quote sottoscritte (Euro)	Numero di quote sottoscritte	Numero cumulato di quote sottoscritte
30 giugno 2020	20.000	100,00	200,000	200,000
31 maggio 2021	15.000	101,00	148,515	348,515
31 marzo 2022	25.000	98,00	255,102	603,617
30 giugno 2023	10.000	103,00	97,087	700,704

e che in data 31 dicembre 2023 richiede un rimborso parziale 210 quote ad un valore unitario delle quote pari a Euro 100 (controvalore totale pari a Euro 21.000 al momento del rimborso), la commissione di rimborso è così calcolata:

Tempo trascorso dalla sottoscrizione delle quote	Ammontare sottoscritto (Euro)	Numero di quote sottoscritte residue	Numero di quote da rimborsare	Controvalore quote da rimborsare (Euro)	Importi esenti	Importi esenti (Euro)	Commissioni di rimborso	Commissioni di rimborso (Euro)
Oltre 4 anni	Nessuno	Nessuna	NA	NA	-	-	-	-
Da 3 a 4 anni	20.000	200,000	200,000	20.000	Fino al 30%	6.000*	1%	140
Da 2 a 3 anni	15.000	148,515	10,000	1.000	Fino al 20%	1.000**	2%	0
Da 1 a 2 anni	25.000	255,102	NA	NA	Fino al 10%	NA	3%	NA
Fino a 1 anno	10.000	97,087	NA	NA	0%	NA	4%	NA
TOTALE	70.000	700,704	210,000	21.000		7.000		140

* Pari al minore tra (i) il 30% dell'ammontare sottoscritto da 3 a 4 anni prima della data di rimborso, e (ii) il controvalore delle relative quote da rimborsare.

** Pari al minore tra (i) il 20% dell'ammontare sottoscritto da 2 a 3 anni prima della data di rimborso, e (ii) il controvalore delle relative quote da rimborsare.

Se in data 31 marzo 2025 il partecipante richiede un rimborso totale delle quote di cui è ancora titolare (ovvero 490,704 quote) ad un valore unitario delle quote pari a Euro 112 (controvalore totale pari a Euro 54.959 al momento del rimborso), la commissione di rimborso è così calcolata:

Tempo trascorso dalla sottoscrizione delle quote	Ammontare sottoscritto (Euro)	Numero di quote sottoscritte residue	Numero di quote da rimborsare	Controvalore quote da rimborsare (Euro)	Importi esenti	Importi esenti (Euro)	Commissioni di rimborso	Commissioni di rimborso (Euro)
Oltre 4 anni	20.000	Nessuna	NA	NA	-	-	-	-
Da 3 a 4 anni	40.000	393,617	393,617	44.085	Fino al 30%	11.000*	1%	331
Da 2 a 3 anni	Nessuno	Nessuna	NA	NA	Fino al 20%	NA	2%	NA
Da 1 a 2 anni	10.000	97,087	97,087	10.874	Fino al 10%	1.000**	3%	296
Fino a 1 anno	Nessuno	Nessuna	NA	NA	0%	NA	4%	NA
TOTALE	70.000	490,704	490,704	54.959		12.000		627

* Pari al 30% dell'ammontare sottoscritto da 3 a 4 anni prima della data di rimborso, al netto degli importi esenti già portati a deduzione della base di calcolo delle commissioni di rimborso in occasione della precedente operazione di rimborso parziale (Euro 1.000).

** Pari al 10% dell'ammontare sottoscritto da 1 a 2 anni prima della data di rimborso.

I partecipanti che abbiano optato per quote di Classe B, le cui quote sono interessate da modifiche regolamentari di cui al paragrafo VII "Modifiche del regolamento", parte C) Modalità di Funzionamento del Regolamento unico di gestione dei Fondi, la cui efficacia sia sospesa per almeno

40 giorni successivi alla pubblicazione delle stesse possono, nel periodo di sospensione, chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso.

Decorsi 4 (quattro) anni dalla sottoscrizione, tutte le quote di Classe B vengono automaticamente convertite in quote di Classe A, per l'ammontare equivalente, senza alcun costo per il partecipante. La SGR provvede ad inviare al partecipante una lettera di conferma dell'avvenuta conversione completa delle informazioni concernenti la data di conversione, il controvalore delle quote convertite, il numero di quote attribuite e il valore unitario delle medesime quote.

Entrambe le Classi "A" e "B" possono essere sottoscritte da parte di Clienti al Dettaglio (come definiti dalla Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018), di Clienti Professionali di diritto e su richiesta, sia privati (come definiti dalla Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, Allegato 3) che pubblici (come definiti dal Regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del Testo Unico) purché in regime di "adeguatezza" ai sensi dell'articolo 40 della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

Per ciascuna Classe di quote sono previsti importi minimi di sottoscrizione indicati nella parte C) del presente Regolamento.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche distintive delle diverse classi di quote si rinvia al Regolamento di gestione. Per i relativi oneri si rinvia alla Sezione C, paragrafo 16, del Prospetto.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

16. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DI CIASCUN FONDO

16.1 Oneri a carico del sottoscrittore dei Fondi

Commissioni di sottoscrizione Classe A	Controvalore degli investimenti cumulato (al netto dei rimborsi)
Fino al 4%	Fino a 150.000 Euro
Fino al 3%	Da 150.000 Euro a 500.000 Euro
Fino al 2%	Da 500.000 Euro a 2.000.000 Euro
Fino all'1%	Oltre 2.000.000 Euro

Commissioni di rimborso Classe B	Tempo trascorso dalla sottoscrizione delle quote	Importi esenti (in percentuale all'ammontare sottoscritto)
4%	Fino ad 1 anno	Nessuno
3%	Da 1 a 2 anni	Cumulativamente fino al 10%
2%	Da 2 a 3 anni	Cumulativamente fino al 20%
1%	Da 3 a 4 anni	Cumulativamente fino al 30%
Nessuna	Oltre 4 anni	Nessuno

Commissioni di <i>switch</i>	Non previste
Spese per diritti fissi:	
Operazione di sottoscrizione	3 Euro

Operazione di rimborso	3 Euro
Operazione di <i>switch</i>	3 Euro
Rimborso spese per emissione, conversione, frazionamento, raggruppamento e spedizione dei certificati di partecipazione	100 Euro
Oneri fiscali	Dovuti

16.2 Oneri a carico dei Fondi

16.2.1 Oneri di gestione

Il compenso a favore della SGR è rappresentato da una commissione di gestione e dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota.

Una **commissione di gestione** a favore della SGR calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto di ciascun Fondo e al medesimo imputata in occasione di ciascun calcolo del valore unitario della quota, prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo.

Tale commissione viene determinata applicando su base annua le percentuali di seguito riportate per ciascuna Classe di quote:

Denominazione Fondo		Commissione di gestione su base annua
Anthilia Conservative	Classe A	1,50%
	Classe B	2,50%
Anthilia Equity	Classe A	1,50%
	Classe B	2,50%

In caso di investimento in OICVM Collegati, fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e di rimborso, dal compenso riconosciuto alla Società di Gestione sarà dedotta la remunerazione complessiva che la SGR percepisce nella gestione degli OICVM Collegati.

Il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota dei Fondi, nella misura massima dello 0,040% annuo, con previsione di una commissione minima su base annua pari ad Euro 35.000, da calcolarsi quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo, liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità di ciascun Fondo il quindicesimo giorno del mese successivo (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo) oltre un costo fisso annuo di Euro 2.500 per ciascuna Classe di quote aggiuntiva rispetto alla prima;

16.2.3 Altri oneri

Fermo restando gli oneri di gestione di cui al paragrafo che precede, gli altri oneri a carico di ciascun Fondo sono:

- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,020% annuo, con previsione di una commissione minima su base annua pari ad Euro 20.000, da calcolarsi quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo, liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità di ciascun Fondo il quindicesimo giorno del mese successivo (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo);
- il compenso riconosciuto al Depositario per la custodia e amministrazione degli strumenti finanziari, nella misura massima dello 0,0075% annuo, da calcolarsi quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo, liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità di ciascun Fondo il quindicesimo giorno del mese successivo (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo);

- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di parti di OICR o di altri strumenti finanziari, fermo restando che sui Fondi non vengono applicate spese di sottoscrizione e rimborso sulle parti di OICVM Collegati;
- oneri connessi con la partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento e con l'investimento in depositi bancari;
- spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici di ciascun Fondo;
- spese degli avvisi inerenti alla liquidazione dei Fondi o alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote dei Fondi;
- spese di revisione della contabilità e della relazione annuale dei Fondi, ivi compreso il rendiconto finale di liquidazione;
- eventuali oneri fiscali di pertinenza dei Fondi;
- oneri finanziari per i debiti assunti dai Fondi e le spese connesse;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse di ciascun Fondo;
- contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall'Italia.

Le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Le spese e i costi effettivi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto.

17. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

La SGR e i soggetti incaricati della distribuzione si riservano la facoltà di concedere, in fase di collocamento e a favore di particolari soggetti o categorie di soggetti, la riduzione delle commissioni di sottoscrizione fino al 100%.

18. REGIME FISCALE

Regime di tassazione del Fondo

Il Fondo non è soggetto alle imposte sui redditi e all'Irap. Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni.

In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. *white list*) emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici.

Regime di tassazione dei partecipanti

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai titoli pubblici e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list* i cui gestori sono soggetti a vigilanza nel paese in cui istituiti ai sensi della Direttiva 2011/61/UE), nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, ovvero alla data di riscatto, cessione o liquidazione delle quote.

Nel caso di Fondi di nuova istituzione, se risulta redatto un solo prospetto nel semestre solare anteriore alle predette date, la percentuale è determinata sulla base di tale prospetto.

La SGR fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di *switch* di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. La ritenuta non si applica altresì sui proventi percepiti e maturati nel periodo di possesso delle quote da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. *whitelist*) e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal fondo alla data di apertura della successione. A tal fine, la SGR fornirà indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo.

Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA")

Il 10 gennaio 2014 l'Italia ha sottoscritto con il Governo degli Usa un accordo intergovernativo del tipo modello IGA 1 per migliorare la *tax compliance* internazionale e per applicare la normativa FATCA in Italia. L'accordo è stato recepito dalla legge 18 giugno 2015, n. 95, e dal Decreto Ministeriale di attuazione del 6 agosto 2015, con effetto retroattivo al 1° luglio 2014.

In virtù di tali disposizioni le istituzioni finanziarie residenti in Italia, inclusi gli OICR ivi istituiti, sono tenute ad acquisire dai propri clienti determinate informazioni in relazione ai conti finanziari, incluse le quote o azioni di OICR sottoscritte e/o acquistate, e a comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("*Specified U.S. Persons*"), da entità non finanziarie passive ("*Passive NFFEs*") controllate da uno o più dei predetti investitori nonché i pagamenti effettuati a istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("*Non-participating FFIs*"). L'Agenzia delle Entrate provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni all'autorità statunitense (*Internal Revenue Service - IRS*).

Scambio automatico d'informazioni finanziarie attraverso il "Common Reporting Standard" (CRS)

Il 29 ottobre 2014, l'Italia ha sottoscritto il "*Multilateral Competent Authority Agreement*", aderendo allo scambio automatico d'informazioni finanziarie attraverso il Common Reporting Standard, proposto

dall'OCSE e riconosciuto dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, recepito dalla legge 18 giugno 2015, n. 95 e dal Decreto Ministeriale di attuazione del 28 dicembre 2015.

In virtù di tali disposizioni, le istituzioni finanziarie residenti in Italia, inclusi gli OICR ivi istituiti, sono tenute ad acquisire dai propri clienti determinate informazioni in relazione ai conti finanziari, incluse le quote o azioni di OICR sottoscritte e/o acquistate, e a comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai conti che risultino, in generale, detenuti da investitori fiscalmente residenti in Paesi che partecipano allo scambio d'informazioni elencati nell'Allegato D al predetto Decreto Ministeriale, da entità non finanziarie passive ("Passive NFEs") o da entità d'investimento residenti in Paesi che non partecipano allo scambio d'informazioni, controllate da uno o più dei predetti investitori. L'Agenzia delle Entrate provvede, a sua volta, a trasmettere annualmente le suddette informazioni alle autorità fiscali dei Paesi elencati nell'Allegato C del citato Decreto Ministeriale.

Limitazioni all'investimento da parte di soggetti statunitensi

Le quote dei Fondi di cui al presente Prospetto non sono registrate presso la *Securities and Exchange Commission* (SEC) degli Stati Uniti d'America (di seguito USA) ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, né ai sensi dell'*Investment Company Act* del 1940. Le quote dei Fondi di cui al presente Prospetto non possono essere offerte negli USA a soggetti statunitensi (come di seguito definiti) o acquistate o detenute a qualsiasi titolo da questi ultimi.

Le quote dei Fondi di cui al presente Prospetto non possono in ogni caso essere offerte e vendute a soggetti statunitensi, e cioè a residenti (persone fisiche o giuridiche) e/o a cittadini degli USA o dei suoi territori e/o a US Person come definite nella *Rule 902 del Regulation S under the Securities Act of 1933*³, né costoro (soggetti statunitensi, e cioè residenti e/o cittadini Usa e/o Us Person) possono sottoscrivere, acquistare o detenere a qualsiasi titolo le quote dei Fondi di cui al presente Prospetto.

I richiedenti potrebbero dover dichiarare di non essere soggetti statunitensi come sopra definiti, e di non acquistare o detenere a qualsiasi titolo le quote per conto di soggetti statunitensi, né di venderle a soggetti statunitensi.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

19. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

Ferme restando le diverse modalità di sottoscrizione previste per le classi di quote in cui è suddiviso il patrimonio di ciascun Fondo, per sottoscrivere le quote del Fondo occorre rivolgersi alla SGR o ad uno dei soggetti incaricati del collocamento. L'adesione ai Fondi avviene mediante l'apposito Modulo di sottoscrizione predisposto dalla SGR ed alla stessa trasmesso, direttamente o tramite i soggetti collocatori, e il versamento del relativo importo.

La sottoscrizione delle quote di ciascun Fondo avviene mediante:

- a) versamento in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario. L'importo minimo della sottoscrizione è pari, al lordo della commissione di sottoscrizione:

³ La *Rule 902 del Regulation S under the Securities Act of 1933* definisce una Us Person come:

1. ogni persona fisica residente negli USA;
2. ogni partnership, ente o persona giuridica organizzato e costituito in base alle leggi degli USA;
3. ogni bene/diritto/proprietà ("estate") che abbia un esecutore o amministratore che sia una Us Person;
4. ogni trust che abbia un trustee che sia una Us Person;
5. ogni agenzia o succursale di entità estere situate negli USA;
6. ogni conto non discrezionale o conto similare (differente da bene/diritto/proprietà ("estate") o trust) tenuto da un dealer o altro fiduciario per il beneficio o per il conto di una Us Person;
7. ogni conto discrezionale o conto similare (differente da bene/diritto/proprietà ("estate") o trust) tenuto da un dealer o altro fiduciario organizzato, costituito o (se individuo) residente negli USA; e
8. ogni partnership, ente o persona giuridica se:
 - a. organizzata e costituita in base alle leggi di una giurisdizione straniera; e
 - b. costituita da una Us Person principalmente con lo scopo di investire in titoli non registrati in base all'Act del 1933, a meno che non sia organizzato o costituito, e posseduto, da investitori accreditati, che non siano persone fisiche, bene/diritto/proprietà o trust.

- per la Classe A: 1.000 Euro;
- per la Classe B: 1.000 Euro;

Per tutte le Classi di quote, eventuali sottoscrizioni successive alla prima devono avvenire per un importo minimo pari a Euro 1.000 al lordo della commissione di sottoscrizione.

La sottoscrizione può essere effettuata (i) direttamente presso la SGR; (ii) per il tramite dei soggetti collocatori e (iii) mediante tecniche di comunicazione a distanza. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario.

La sottoscrizione delle quote di ciascun Fondo può avvenire anche mediante adesione ad operazioni di passaggio tra i Fondi. Contestualmente al rimborso delle quote di un Fondo, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere le quote di altro Fondo della SGR. Non sono consentite operazioni di passaggio tra le Classi diverse dei Fondi. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta utilizzando il modulo di sottoscrizione o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra fondi/comparti con la seguente modalità:

- il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 14:00;
- il giorno di regolamento della sottoscrizione del fondo/comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di determinazione del rimborso.

Il numero delle quote di partecipazione e delle eventuali frazioni millesimali arrotondate per difetto da attribuire a ciascun partecipante, si determina dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.

Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto entro le ore 14:00 notizia certa della sottoscrizione o, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.

Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/1998. Se la sottoscrizione viene effettuata fuori sede, si applica una sospensiva di sette giorni per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. La facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento, nonché ai versamenti successivi.

Per la puntuale descrizione delle modalità di sottoscrizione delle quote dei Fondi si rinvia al Regolamento di gestione (Paragrafo I, della Parte C) Modalità di funzionamento.

20. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

Il partecipante può, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, richiedere il rimborso (totale o parziale) delle quote possedute.

Per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso,

si rinvia al paragrafo VI della Parte C) Modalità di funzionamento, del Regolamento di gestione. Per gli oneri applicabili si rinvia alla precedente Sez. C), paragrafo 16.1 del presente Prospetto.

21. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Il partecipante ai Fondi può effettuare versamenti successivi nel rispetto delle condizioni economiche previste dal Regolamento Unico di gestione dei Fondi. Per tutte le Classi di quote dei Fondi eventuali sottoscrizioni successive alla prima devono avvenire per un importo minimo pari a Euro 1.000, al lordo della commissione di sottoscrizione. Ai versamenti successivi non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

Si rinvia alla Sez. C, paragrafo 16 del presente Prospetto per gli eventuali costi da sostenere.

La sottoscrizione delle quote dei Fondi può avvenire anche mediante adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi. Contestualmente al rimborso di quote di un fondo, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri fondi/comparti della SGR. Non sono consentite operazioni di passaggio tra le Classi diverse dei due Fondi. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta utilizzando il modulo di sottoscrizione o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra fondi/comparti con la seguente modalità:

- il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 14:00;
- il giorno di regolamento della sottoscrizione del fondo/comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di determinazione del rimborso.

Per ulteriori informazioni circa la descrizione delle modalità e dei termini di esecuzione di tali operazioni si rinvia al Regolamento di gestione del Fondo.

Si rinvia alla Sez. C, paragrafo 16 del presente Prospetto per gli eventuali costi da sostenere.

Ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, l'efficacia delle operazioni di reinvestimento degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro fondo è subordinata al decorso del termine di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del TUF. Tale sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di fondi appartenenti al medesimo sistema/famiglia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID, il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione. Ai versamenti successivi non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di quote di fondi conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'investitore. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento.

Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede o le dipendenze della SGR del proponente l'investimento o del soggetto incaricato del collocamento. Detta facoltà di recesso non si applica neanche ai versamenti successivi, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato e il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.

22. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE (C.D. SWITCH)

La sottoscrizione delle quote potrà avvenire da parte del sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet, email, ecc.), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine la SGR e/o i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’articolo 67-*undicies* del D.Lgs 6 Settembre 2005, n. 206, sono riportate nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi “on line” per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nella Parte I, Sezione A, paragrafo 4 (Allegato 1) del presente Prospetto. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307/18 e successive modifiche ed integrazioni. La possibilità di sottoscrivere quote dei Fondi mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è riservata ai partecipanti che richiedano l’immissione di tali quote nel certificato cumulativo. Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario.

L’utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento o rimborso ai fini della valorizzazione delle quote emesse o rimborsate. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L’utilizzo di Internet non comporta variazioni degli oneri indicati nella Parte I del Prospetto.

Ai sensi dell’articolo 67-*duodecies* del D.Lgs 6 Settembre 2005, n. 206, alle operazioni di sottoscrizione aventi ad oggetto quote di OICR eseguite dal consumatore tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applica la sospensiva per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore e il diritto di recesso previsti per i contratti di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

La lettera di conferma dell’avvenuto investimento contiene il numero delle quote attribuite e tutti gli altri estremi dell’operazione effettuata (ad esempio: data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, ecc). Analoghe informazioni sono contenute nella lettera di conferma dell’avvenuto rimborso. La lettera di conferma dell’avvenuta operazione può essere inviata, ove richiesto dall’investitore, in forma elettronica, in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

Sussistono procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di *switch* per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti ai Fondi e scoraggiare pratiche abusive.

Si rinvia al Regolamento di gestione con riguardo al contenuto della lettera di conferma dell’investimento/disinvestimento.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

23. VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO

Il valore unitario della quota è determinato con cadenza giornaliera. Tale valore è pubblicato giornalmente sul sito internet www.anthilia.it.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte A) Scheda Identificativa e all’articolo V – Parte C) Modalità di Funzionamento del Regolamento Unico di gestione dei Fondi.

24. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

La SGR provvede a inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio/rendimento dei Fondi nonché ai costi sostenuti da ciascun Fondo riportati nella Parte II del Prospetto e nei KIID.

La SGR può inviare i predetti documenti anche in formato elettronico, ove l’investitore abbia preventivamente acconsentito a tale forma di comunicazione.

25. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Nel caso in cui il Regolamento Unico di gestione dei Fondi non sia allegato al presente Prospetto, l'investitore può ottenere, su richiesta, l'invio del Regolamento medesimo o l'indicazione del luogo in cui potrà consultarlo.

Il Prospetto dei Fondi, l'ultima versione del KIID, l'ultimo rendiconto annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicati sono forniti gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta; tali documenti sono altresì reperibili tramite il sito internet della SGR www.anthilia.it. I documenti contabili dei Fondi sono inoltre disponibili presso il Depositario.

Il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'investitore ha la facoltà di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. In tal caso, la richiesta dovrà essere effettuata per iscritto e inviata a Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. Corso di Porta Romana n. 68, Milano che provvederà tempestivamente all'inoltro, a mezzo posta, all'indirizzo indicato, dietro rimborso delle sole spese di spedizione. Indirizzo Internet della SGR: www.anthilia.it.

Dichiarazione di responsabilità

La Società di gestione Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Rappresentante Legale
(Giuseppe Spadafora)
Presidente di Anthilia SGR S.p.A.
[firma autografa]

ALLEGATO 1
ALLA PARTE I, SEZIONE A “INFORMAZIONI GENERALI” DEL PROSPETTO

PARAGRAFO 4: ELENCO DEGLI INTERMEDIARI COLLOCATORI

Data di deposito in Consob: 18 giugno 2020

Data di validità: dal 22 giugno 2020

Oltre che presso la SGR, le quote dei Fondi possono essere sottoscritte presso i seguenti Intermediari Collocatori:

Copernico SIM S.p.A., con sede legale in via Cavour, 20 – Udine, operante anche per il tramite di consulenti finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza.

PARTE II DEL PROSPETTO


ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO E COSTI DEI FONDI

ANTHILIA CONSERVATIVE E ANTHILIA EQUITY

*Data di deposito in Consob della Parte II: 19 febbraio 2021
Data di validità della Parte II: 22 febbraio 2021*

ANTHILIA CONSERVATIVE

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO



Il Fondo è stato istituito in data 26 maggio 2020 ed è operativo a decorrere dal 22 giugno 2020.

Le Classi di quote A e B sono operative dal 22 giugno 2020.

I dati di rendimento non includono la tassazione a carico dell'investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione).

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Volatilità *ex ante* del Fondo

Classe A: 5% Classe B: 5%

Volatilità *ex post* del Fondo

Classe A: n.d. Classe B: 2,31%

ALTRE INFORMAZIONI

	<u>CLASSE A</u>	<u>CLASSE B</u>
Data di inizio del collocamento delle quote del Fondo:	22 giugno 2020	22 giugno 2020
Valuta delle quote:	Euro	Euro
Patrimonio netto al 31.12.2020:	n.d.	5.743.796
Valore della quota al 31.12.2020:	n.d.	97,916

Quota-parte percepita dai collocatori:

Anno	Commissioni di gestione	Commissioni di sottoscrizione	Commissioni di rimborso
2020	Classe A 80%	Classe A 100%	-
	Classe B 88%	-	Classe B 100%

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO	CLASSE A	CLASSE B
Spese correnti*:	3,67%	4,67%

**Le spese indicate sono state stimate sulla base del totale delle spese previste.*

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che gravano sul patrimonio del Fondo né degli oneri fiscali sostenuti; inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 16.1).

Le informazioni sui costi sostenuti dai Fondi nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione di gestione di ciascun Fondo.

FONDO ANTHILIA EQUITY

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO



Il Fondo è stato istituito in data 26 maggio 2020 ed è operativo a decorrere dal 22 giugno 2020.

Le Classi di quote A e B sono operative dal 22 giugno 2020.

I dati di rendimento non includono la tassazione a carico dell'investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione).

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Volatilità *ex ante* del Fondo

Classe A: 25% Classe B: 25%

Volatilità *ex post* del Fondo

Classe A: n.d. Classe B: 11,49%

ALTRE INFORMAZIONI

	<u>CLASSE A</u>	<u>CLASSE B</u>
Data di inizio del collocamento delle quote del Fondo:	22 giugno 2020	22 giugno 2020
Valuta delle quote:	Euro	Euro
Patrimonio netto al 31.12.2020:	n.d.	3.534.823
Valore della quota al 31.12.2020:	n.d.	107,131

Quota-parte percepita dai collocatori:

Anno	Commissioni di gestione	Commissioni di sottoscrizione	Commissioni di rimborso
2020	Classe A 80%	Classe A 100%	-
	Classe B 88%	-	Classe B 100%

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

CLASSE A

CLASSE B

Spese correnti*:

5,45%

6,45%

**Le spese indicate sono state stimate sulla base del totale delle spese previste.*

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che gravano sul patrimonio del Fondo né degli oneri fiscali sostenuti; inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 16.1).

Le informazioni sui costi sostenuti dai Fondi nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione di gestione di ciascun Fondo.

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO

Benchmark: portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.

Capitale investito: parte dell'importo versato che viene effettivamente investito dal gestore in quote di fondi/comparti. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

Capitale nominale: importo versato per la sottoscrizione di quote di fondi/comparti.

Categoria: la categoria del fondo/comparto è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Classe: articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Commissioni di gestione: compensi pagati al gestore mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.

Commissioni di incentivo (o di *performance*): commissioni riconosciute al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota/azione del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale. Nei fondi/comparti con gestione "a *benchmark*" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/comparto e quello del *benchmark*.

Commissioni di sottoscrizione: commissioni pagate dall'investitore a fronte dell'acquisto di quote/azioni di un fondo/comparto.

Comparto: strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente livello di rischio.

Conversione (c.d. "*Switch*"): operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi/comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi/comparti.

Depositario: soggetto preposto alla custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidati a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli OICR. Il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell'OICR; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR; c) accerta che nelle operazioni relative all'OICR la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;

d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità dell'OICR, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

Destinazione dei proventi: politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Duration: scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. "*cash flows*") da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Exchange Traded Funds (ETF): un OICR di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un *market maker* che si adoperi per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) e, eventualmente, rispetto al suo NAV indicativo.

Fondo comune di investimento: patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in monte.

Fondo aperto: fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione. I partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento.

Fondo indicizzato: fondo/comparto la cui strategia è replicare o riprodurre l'andamento di un indice o di indici, per esempio attraverso la replica fisica o sintetica.

Gestore delegato: intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.

Replica sintetica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l'utilizzo di uno strumento derivato (tipicamente un *total return swap*).

Replica fisica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l'acquisto di tutti i titoli inclusi nell'indice in proporzione pari ai pesi che essi hanno nell'indice o attraverso l'acquisto di un campione di titoli scelto in modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello dell'indice ma con un numero di componenti inferiore che ottimizza perciò i costi di transazione.

Modulo di sottoscrizione: modulo sottoscritto dall'investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto - acquistando un certo numero delle sue quote/azioni - in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): i fondi comuni di investimento e le Sicav.

Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento: orizzonte temporale minimo raccomandato.

Piano di accumulo (PAC): modalità di sottoscrizione delle quote/azioni di un fondo/comparto mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo/comparto effettuando più versamenti successivi.

Piano di Investimento di Capitale (PIC): modalità di investimento in fondi/comparti realizzata mediante un unico versamento.

Prime broker: l'ente creditizio, l'impresa di investimento regolamentata o qualsiasi altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offra servizi di investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in strumenti finanziari in contropartita e che possa altresì fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto operativo.

Quota: unità di misura di un fondo/comparto comune di investimento. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Regolamento di gestione del fondo (o Regolamento del fondo): documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo/comparto. Il regolamento di un fondo/comparto deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

Società di gestione: società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate da una normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ovvero la società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.

Statuto della Sicav: documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene, tra l'altro, l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

Swap a rendimento totale (*total return swap*): il *Total Return Swap* è uno strumento finanziario derivato OTC in base alla quale un soggetto cede ad un altro soggetto il rischio e rendimento di un sottostante (*reference assets*), a fronte di un flusso che viene pagato a determinate scadenze. Il flusso monetario periodico è in genere collegato ad un indicatore di mercato sommato ad uno *spread*.

Tipologia di gestione di fondo/comparto: la tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla

politica di investimento che Io/la caratterizza. Si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione "*market fund*" deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione "*absolute return*", "*total return*" e "*life cycle*" devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("*absolute return*") o di rendimento ("*total return*" e "*life cycle*"); la tipologia di gestione "*structured fund*" ("fondi strutturati") deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.

Tracking Error: la volatilità della differenza tra il rendimento del fondo/comparto indicizzato e il rendimento dell'indice o degli indici replicati.

UCITS ETF: un ETF armonizzato alla direttiva 2009/65/CE.

Valore del patrimonio netto: il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/comparto, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione: il valore unitario della quota/azione di un fondo/comparto, anche definito unit Net Asset Value (NAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

NAV indicativo: una misura del valore infragiornaliero del NAV di un UCITS ETF in base alle informazioni più aggiornate. Il NAV indicativo non è il valore al quale gli investitori sul mercato secondario acquistano e vendono loro quote o azioni.

ANTHILIA SGR S.p.A.

REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (OICVM ITALIANI)

ANTHILIA Conservative

ANTHILIA Equity

Il presente Regolamento è efficace dal 22 giugno 2020

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata del Fondo	<p>Il presente Regolamento Unico disciplina i fondi comuni d'investimento di diritto italiano aperti armonizzati espressi in Euro OICVM (di seguito, anche solo i "Fondi" o singolarmente il "Fondo"), denominati</p> <p>ANTHILIA Conservative ANTHILIA Equity</p> <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga.</p> <p>Sono previste due classi di quote per ciascun Fondo, definite quote di "Classe A" e quote di "Classe B" che si differenziano tra loro per il regime commissionale ad esse applicabile.</p> <p>Le informazioni relative alle caratteristiche delle Classi e le condizioni per accedere alle stesse sono riportate nel paragrafo "Caratteristiche delle Classi di Quote", parte B) del presente Regolamento.</p> <p>Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe.</p>
Società di gestione del risparmio	<p>Anthilia Capital Partners Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (in forma abbreviata "Anthilia SGR S.p.A.") (di seguito la "SGR"), con sede legale in Corso di Porta Romana, 68, 20122 – Milano, iscritta ai n. 41 (Gestore OICVM) e 117 (Gestore FIA) dell'albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 58/98.</p> <p>Indirizzo Internet: www.anthilia.it.</p>
Depositario	<p>BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano, (di seguito, il "Depositario"), succursale italiana di banca comunitaria, con sede in piazza Lina Bo Bardi, 3, 20124 Milano, iscritta al n. 5483 dell'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia. Presso la stessa sede sono disponibili i documenti contabili del Fondo e sono espletate le funzioni di emissione, rimborso e consegna dei certificati delle quote.</p> <p>Indirizzo Internet www.bnpparibas.com.</p>
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	<p>Il valore unitario della quota, definito in centesimi di Euro, è determinato con cadenza giornaliera. Nel caso in cui tale giorno sia giorno di chiusura della Borsa Italiana e/o giorno festivo, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>Tale valore è pubblicato giornalmente sul sito internet www.anthilia.it.</p>

	Con le medesime modalità è pubblicato il contenuto di ogni modifica regolamentare.
--	--

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO

1.1 PARTE SPECIFICA RELATIVA A CIASCUN FONDO

ANTHILIA CONSERVATIVE

1. Il Fondo si propone di incrementare gradualmente nel tempo le somme versate dai partecipanti in un orizzonte temporale di medio periodo e un profilo di rischio medio.
2. L'investimento si indirizza per almeno il 70% verso strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari, in qualsiasi area geografica. Tali strumenti potranno essere anche denominati in valute diverse dall'Euro e anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
3. Il patrimonio del Fondo può, inoltre, essere investito, fino al 100% dello stesso, in parti OICVM Italiani e OICVM UE, anche quotati (compresi gli ETF) o parti di OICR non armonizzati aperti, anche quotati (compresi gli ETF). La SGR verifica che la politica di investimento degli OICVM Italiani e UE e degli OICR acquisitati sia compatibile con quella del Fondo acquirente. Il patrimonio del Fondo può altresì essere investito in strumenti finanziari derivati, strumenti del mercato monetario e depositi bancari.
4. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e sulla base delle aspettative della SGR sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, operando, se necessario, aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche, classi di scadenza, categorie di emittenti e settori di investimento.
5. Al fine del contenimento dei rischi, l'investimento in titoli di emittenti di paesi non emergenti con merito creditizio inferiore a *investment grade* o privi di rating sarà limitato al 12% dell'attivo del Fondo. Parimenti, l'investimento in titoli di emittenti dei mercati emergenti sarà limitato al 12% dell'attivo del Fondo.
6. L'esposizione al rischio valutario sarà limitata al 45% dell'attivo del Fondo.

ANTHILIA EQUITY

1. Il Fondo si propone di incrementare nel tempo in maniera molto significativa le somme versate dai partecipanti in un orizzonte temporale di medio lungo periodo e un profilo di rischio medio-alto.
2. La politica d'investimento del Fondo si indirizza per almeno il 70% verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società operanti in qualsiasi area geografica e settore di attività, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. La SGR opera la selezione dei titoli principalmente all'interno dell'universo delle società a larga capitalizzazione. Il patrimonio del Fondo può altresì essere investito in strumenti finanziari derivati, strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi bancari.
3. Il patrimonio del Fondo può, inoltre, essere investito, fino al 100% dello stesso, in parti OICVM Italiani e OICVM UE, anche quotati (compresi gli ETF) o parti di OICR non armonizzati aperti, anche quotati (compresi gli ETF). La SGR verifica che la politica di investimento degli OICVM Italiani e UE e degli OICR acquisitati sia compatibile con quella del Fondo acquirente.
4. Dato il carattere globale degli investimenti del Fondo, particolarmente rilevante è il rischio valutario.
5. La SGR si avvale di analisi economico-finanziarie al fine di individuare quelle specifiche situazioni ritenute sottovalutate rispetto al loro potenziale. Inoltre, gli investimenti sono effettuati sulla base delle aspettative della SGR sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, operando, se necessario, aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche e settori di investimento.

6. Al fine del contenimento dei rischi, l'investimento in titoli di società dei mercati emergenti sarà limitato al 20% dell'attivo del Fondo.

1.2. PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI

1. La partecipazione a ciascun Fondo comporta rischi riconducibili ad una possibile variazione del valore della quota, che a sua volta è influenzata dalle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del Fondo. Particolarmente sensibili possono essere le oscillazioni di valore dei titoli rappresentativi di capitale di rischio, mentre, di norma, sono più contenute quelle dei titoli del mercato monetario e di debito in genere. Per questi ultimi, ed in particolare per quelli a tasso fisso, oscillazioni maggiori si presentano, di norma, per i titoli con maggiore durata residua. L'investimento in strumenti denominati in valuta estera può comportare l'esposizione del Fondo al rischio di cambio. Qualora l'investimento avvenga in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), il Fondo è esposto al rischio connesso ad una possibile variazione del valore della quota degli OICR in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
2. Gli investimenti di ciascun Fondo possono essere effettuati in strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico dei Paesi aderenti all'OCSE. Per Mercati Regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del TUF, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'associazione medesima, dei Paesi suddetti aderenti all'OCSE.
3. Il patrimonio di ciascun Fondo può, inoltre, essere investito, nel rispetto dei limiti e divieti previsti per gli OICVM Italiani dalla normativa regolamentare:
 - in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
 - in titoli di uno stesso emittente anche in misura superiore al 35% delle attività del Fondo - purché emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE o dagli Stati Uniti d'America - a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti ed il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
 - in parti di altri OICVM istituiti o gestiti dalla SGR o da altre società a questa legate tramite controllo comune o da una considerevole partecipazione diretta o indiretta ("OICVM Collegati") fino ad un massimo del 10% delle attività di ciascun Fondo.
4. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.
5. Nella gestione dei Fondi, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'Organismo di Vigilanza, con finalità di:
 - efficienza del processo di investimento (minori costi di transazione, rapidità di esecuzione), come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari;
 - copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo (rischio azionario, di interesse, di cambio, di credito ecc.).
6. L'esposizione complessiva in strumenti derivati non può superare il valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito dalla normativa

regolamentare. In ogni caso l'investimento in strumenti derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.

7. Fatto salvo un limite più stringente, laddove previsto, per ciascun Fondo, il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera detenuti da ciascun Fondo può rappresentare anche il 100% del totale delle attività. In caso di acquisizione di strumenti finanziari denominati in valuta estera, la SGR tiene conto del conseguente rischio di cambio e dei relativi effetti sul portafoglio del Fondo.
8. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti volti alla copertura del rischio di cambio.
9. La SGR, nell'interesse dei partecipanti, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, ha facoltà di assumere scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste. È pertanto facoltà della SGR neutralizzare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli di debito o del mercato monetario.
10. I certificati di partecipazione dei Fondi non sono destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato.
11. Tutti i Fondi sono denominati in Euro. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolati e pubblicati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di Reuters. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

Limiti alle operazioni con parti correlate

È previsto l'investimento in parti di altri OICVM promossi o gestiti dalla stessa SGR o da altre società legate tramite controllo comune o da una considerevole partecipazione diretta o indiretta ("OICVM Collegati").

I Fondi possono negoziare beni con altri fondi gestiti dalla stessa SGR purché tali negoziazioni avvengano a condizioni di mercato ovvero, in caso di OICR, sulla base dell'ultimo NAV disponibile.

Per i Fondi che investono in OICVM Collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICVM acquisiti. Inoltre, la SGR deduce dalle proprie commissioni le provvigioni di gestione e/o incentivo percepite dal gestore dell'OICVM Collegato.

Caratteristiche delle Classi di quote

Per ciascun Fondo sono previste due Classi di quote, come di seguito denominate, che si differenziano tra loro in base al diverso regime commissionale.

- Classe "A": si caratterizzano per la previsione di commissioni di "sottoscrizione" che si applicano secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 3.2 "Spese a carico dei singoli partecipanti" della presente parte B) del Regolamento;
- Classe "B": si caratterizzano per la previsione di commissioni di "rimborso" che trovano applicazione eventuale secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 3.2 "Spese a carico dei singoli partecipanti" della presente parte B) del Regolamento.

Decorsi 4 (quattro) anni dalla sottoscrizione, le quote di Classe B vengono automaticamente convertite in quote di Classe A, per l'ammontare equivalente, senza alcun costo per il partecipante. La SGR provvede ad inviare al partecipante una lettera di conferma dell'avvenuta conversione completa delle informazioni concernenti la data di conversione, il controvalore delle quote convertite, il numero di quote attribuite e il valore unitario delle medesime quote.

Entrambe le Classi "A" e "B" possono essere sottoscritte da parte di Clienti al Dettaglio (come definiti dalla Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018), di Clienti Professionali di diritto e su richiesta, sia privati (come definiti dalla Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, Allegato 3) che pubblici (come definiti dal Regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del

Testo Unico) purché in regime di “adeguatezza” ai sensi dell’articolo 40 della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

Per ciascuna Classe di quote sono previsti importi minimi di sottoscrizione indicati nella parte C) del presente Regolamento.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

1. I Fondi sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio di ciascun Fondo.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 Spese a carico dei Fondi

1. Le spese a carico dei Fondi sono rappresentate da:

- commissione di gestione a favore della SGR calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto di ciascun Fondo e al medesimo imputata in occasione di ciascun calcolo del valore unitario della quota, prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo.

Tale commissione viene determinata applicando su base annua le percentuali di seguito riportate per ciascuna Classe di quote:

DENOMINAZIONE FONDO		COMMISSIONE DI GESTIONE SU BASE ANNUA
ANTHILIA CONSERVATIVE	Classe A	1,50%
	Classe B	2,50%
ANTHILIA EQUITY	Classe A	1,50%
	Classe B	2,50%

- il costo sostenuto dalla SGR per il calcolo del valore della quota dei Fondi, nella misura massima dello 0,040% annuo, con previsione di una commissione minima su base annua pari ad Euro 35.000, da calcolarsi quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo, liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità di ciascun Fondo il quindicesimo giorno del mese successivo (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo) oltre un costo fisso annuo di Euro 2500 per ciascuna Classe di quote aggiuntiva rispetto alla prima;
- il compenso riconosciuto al Depositario per l’incarico svolto, nella misura massima dello 0,020% annuo, con previsione di una commissione minima su base annua pari ad Euro 20.000, da calcolarsi quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo, liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità di ciascun Fondo il quindicesimo giorno del mese successivo (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo);
- il compenso riconosciuto al Depositario per la custodia e amministrazione degli strumenti finanziari, nella misura massima dello 0,0075% annuo, da calcolarsi quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo, liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità di ciascun Fondo il quindicesimo giorno del mese successivo (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo);

- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di parti di OICR o di altri strumenti finanziari, fermo restando che sui Fondi non vengono applicate spese di sottoscrizione e rimborso sulle parti di OICVM Collegati;
 - oneri connessi con la partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento e con l'investimento in depositi bancari;
 - spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici di ciascun Fondo;
 - spese degli avvisi inerenti alla liquidazione dei Fondi o alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
 - costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote dei Fondi;
 - spese di revisione della contabilità e della relazione annuale dei Fondi, ivi compreso il rendiconto finale di liquidazione;
 - eventuali oneri fiscali di pertinenza dei Fondi;
 - oneri finanziari per i debiti assunti dai Fondi e le spese connesse;
 - spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse di ciascun Fondo;
 - contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall'Italia.
2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalla disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
 3. In caso di investimento in OICVM Collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICVM acquisiti. Inoltre, la SGR deduce dalle proprie commissioni le provvigioni di gestione e/o incentivo percepite dal gestore dell'OICVM Collegato.
 4. In caso di investimento in OICR non Collegati, le eventuali retrocessioni di commissioni percepite dalla SGR, in base ad apposite convenzioni con le relative società di gestione, vengono riaccreditate al Fondo interessato.

3.2 Spese a carico dei singoli partecipanti

1. A fronte di ogni sottoscrizione di quote di Classe A di ciascun Fondo la SGR ha diritto di applicare le commissioni di sottoscrizione nella misura massima che varia in base al controvalore degli investimenti cumulato (al netto dei rimborsi) del partecipante nel Fondo, come da seguente tabella. La commissione si applica sull'ammontare lordo delle somme investite in relazione alle quote di volta in volta sottoscritte:

CONTROVALORE DEGLI INVESTIMENTI CUMULATO (AL NETTO DEI RIMBORSI)	COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE
Fino a 150.000 Euro	Fino al 4%
Da 150.000 Euro a 500.000 Euro	Fino al 3%
Da 500.000 Euro a 2.000.000 Euro	Fino al 2%
Oltre 2.000.000 Euro	Fino all'1%

2. Per le quote di Classe B di ciascun Fondo è prevista l'applicazione di una commissione di rimborso, ma solo se il rimborso medesimo avviene prima di una certa data ed in misura decrescente in funzione del tempo trascorso dalla sottoscrizione delle quote medesime. La commissione di rimborso si applica sul controvalore delle quote da rimborsare (al netto degli importi esenti, calcolati sull'ammontare sottoscritto) nella misura indicata nella seguente tabella:

TEMPO TRASCORSO DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE	COMMISSIONI DI RIMBORSO	IMPORTI ESENTI (IN PERCENTUALE ALL'AMMONTARE SOTTOSCRITTO)
Fino ad 1 anno	4%	Nessuno
Da 1 a 2 anni	3%	Cumulativamente fino al 10%
Da 2 a 3 anni	2%	Cumulativamente fino al 20%
Da 3 a 4 anni	1%	Cumulativamente fino al 30%
Oltre 4 anni	Nessuna	Nessuno

Il tempo trascorso dalla sottoscrizione delle quote nel Fondo intercorre tra la data di regolamento dei corrispettivi e quella di riferimento per il rimborso delle quote medesime. Nel caso di più sottoscrizioni nel Fondo da parte del richiedente il rimborso, la SGR processa il rimborso medesimo applicando il criterio più favorevole al partecipante (ad esempio rimborsando le quote sottoscritte partendo da quelle sottoscritte in epoca più remota).

Il partecipante può chiedere il rimborso per importi parziali senza applicazione delle commissioni di rimborso sugli importi esenti (sulla base dell'ammontare sottoscritto), nei termini previsti dalla tabella di cui sopra.

A titolo esemplificativo, prendendo in considerazione un partecipante che ha effettuato le seguenti sottoscrizioni di quote di Classe B:

Data	Ammontare sottoscritto (Euro)	Valore unitario delle quote sottoscritte (Euro)	Numero di quote sottoscritte	Numero cumulato di quote sottoscritte
30 giugno 2020	20.000	100,00	200,000	200,000
31 maggio 2021	15.000	101,00	148,515	348,515
31 marzo 2022	25.000	98,00	255,102	603,617
30 giugno 2023	10.000	103,00	97,087	700,704

e che in data 31 dicembre 2023 richiede un rimborso parziale 210 quote ad un valore unitario delle quote pari a Euro 100 (controvalore totale pari a Euro 21.000 al momento del rimborso), la commissione di rimborso è così calcolata:

Tempo trascorso dalla sottoscrizione delle quote	Ammontare sottoscritto (Euro)	Numero di quote sottoscritte residue	Numero di quote da rimborsare	Controvalore quote da rimborsare (Euro)	Importi esenti	Importi esenti (Euro)	Commissioni di rimborso	Commissioni di rimborso (Euro)
Oltre 4 anni	Nessuno	Nessuna	NA	NA	-	-	-	-
Da 3 a 4 anni	20.000	200,000	200,000	20.000	Fino al 30%	6.000*	1%	140
Da 2 a 3 anni	15.000	148,515	10,000	1.000	Fino al 20%	1.000**	2%	0
Da 1 a 2 anni	25.000	255,102	NA	NA	Fino al 10%	NA	3%	NA
Fino a 1 anno	10.000	97,087	NA	NA	0%	NA	4%	NA
TOTALE	70.000	700,704	210,000	21.000		7.000		140

* Pari al minore tra (i) il 30% dell'ammontare sottoscritto da 3 a 4 anni prima della data di rimborso, e (ii) il controvalore delle relative quote da rimborsare.

** Pari al minore tra (i) il 20% dell'ammontare sottoscritto da 2 a 3 anni prima della data di rimborso, e (ii) il controvalore delle relative quote da rimborsare.

Se in data 31 marzo 2025 il partecipante richiede un rimborso totale delle quote di cui è ancora titolare (ovvero 490,704 quote) ad un valore unitario delle quote pari a Euro 112 (controvalore totale pari a Euro 54.959 al momento del rimborso), la commissione di rimborso è così calcolata:

Tempo trascorso dalla sottoscrizione delle quote	Ammontare sottoscritto (Euro)	Numero di quote sottoscritte residue	Numero di quote da rimborsare	Controvalore quote da rimborsare (Euro)	Importi esenti	Importi esenti (Euro)	Commissioni di rimborso	Commissioni di rimborso (Euro)
Oltre 4 anni	20.000	Nessuna	NA	NA	-	-	-	-
Da 3 a 4 anni	40.000	393,617	393,617	44.085	Fino al 30%	11.000*	1%	331
Da 2 a 3 anni	Nessuno	Nessuna	NA	NA	Fino al 20%	NA	2%	NA
Da 1 a 2 anni	10.000	97,087	97,087	10.874	Fino al 10%	1.000**	3%	296
Fino a 1 anno	Nessuno	Nessuna	NA	NA	0%	NA	4%	NA
TOTALE	70.000	490,704	490,704	54.959		12.000		627

* Pari al 30% dell'ammontare sottoscritto da 3 a 4 anni prima della data di rimborso, al netto degli importi esenti già portati a deduzione della base di calcolo delle commissioni di rimborso in occasione della precedente operazione di rimborso parziale (Euro 1.000).

** Pari al 10% dell'ammontare sottoscritto da 1 a 2 anni prima della data di rimborso.

I partecipanti che abbiano optato per quote di Classe B, le cui quote sono interessate da modifiche regolamentari di cui al paragrafo VII "Modifiche del regolamento", parte C) Modalità di Funzionamento del presente Regolamento, la cui efficacia sia sospesa per almeno 40 giorni successivi alla pubblicazione delle stesse possono, nel periodo di sospensione, chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso.

3. Nel caso di richieste di rimborso di quote sottoscritte in Classe A, sulle nuove quote sottoscritte tramite operazione di passaggio (*switch*) non si applicano commissioni di sottoscrizione. Le nuove quote si intenderanno anch'esse sottoscritte in Classe A. Nel caso di richieste di rimborso di quote sottoscritte in Classe B, sulle quote rimborsate tramite operazione di passaggio (*switch*) non si applicano le commissioni di rimborso; le commissioni di rimborso si applicheranno eventualmente, se ne ricorreranno le condizioni, all'atto del rimborso delle nuove quote sottoscritte, che si intenderanno anch'esse sottoscritte in classe B; in caso di *switch* il computo del tempo trascorso dalla sottoscrizione delle quote nel Fondo, anche per le nuove quote sottoscritte, continua a decorrere dalla data di regolamento dei corrispettivi della sottoscrizione iniziale.
4. La SGR ha inoltre il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - a) un diritto fisso pari a 3 Euro per ogni versamento in unica soluzione, per ogni operazione di rimborso e *switch*;
 - b) un rimborso spese pari a 100 Euro per l'emissione, la conversione, il frazionamento, il raggruppamento e la spedizione - con plico assicurato e a rischio del partecipante - di ciascun certificato individuale rappresentativo delle quote sottoscritte. Detti oneri devono essere corrisposti alla SGR, direttamente o per il tramite del Collocatore, al momento della relativa richiesta;
 - c) le imposte e tasse dovute ai sensi di legge;
5. L'importo di cui alle precedenti lettere a) e b) può essere aggiornato ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale aggiornamento è pubblicizzato dalla SGR con avviso pubblicato sul proprio sito internet indicato nella *Scheda Identificativa*.
6. I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.3 Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico dei Fondi o dei singoli partecipanti.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

I. Partecipazione ai Fondi

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione ai Fondi si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante, dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione dei Fondi, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 14.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
7. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione dei Fondi, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione dei Fondi utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
8. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
9. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
10. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito ai Fondi il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
11. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
12. La partecipazione ai Fondi non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
13. La partecipazione ai Fondi non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote dei Fondi.
A tal fine la SGR può:
 - respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
 - richiedere ai partecipanti ai Fondi, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione a ciascun Fondo;
 - procedere al rimborso d’iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote di ciascun Fondo avviene mediante:
 - a) versamento in unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione iniziale è pari a:
 - per la Classe A: 1.000 Euro;
 - per la Classe B: 1.000 Euro.Per tutte le Classi di quote A e B, eventuali sottoscrizioni successive alla prima devono avvenire per un importo minimo pari a Euro 1.000.
 - b) adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.4.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 5.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai Fondi.
4. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
6. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

I.3 Operazioni di passaggio tra Fondi (switch)

1. Contestualmente al rimborso di quote del Fondo, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote dell'altro Fondo della SGR.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra Fondi con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 14.00;
 - il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di determinazione del rimborso.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere - senza oneri per i Fondi o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività dei Fondi.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico di ciascun Fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda Identificativa*, dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 100 Euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio dei Fondi. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell'errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e dei Fondi e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti ai Fondi possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione dei Fondi.
2. La richiesta di rimborso, corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi -, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli *standard* - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 14.00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione dei Fondi, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore dei Fondi successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:
In caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di *switch* proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestati, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo di ciascun Fondo e/o a 2 milioni di Euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di 30 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti a ciascun Fondo. In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quindicesimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore del rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore del rimborso.
Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste nel presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico.

VII. Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche dei Fondi o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione dei Fondi

1. La liquidazione di ciascun Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda Identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione dei Fondi, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio dei Fondi tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione di ciascun Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione dei Fondi deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo dei Fondi nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide di ciascun Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.